

Gioia del Colle, li 27 Novembre 2020

Alla c.a. **Presidente Consiglio Comunale di Gioia del Colle**  
Sig. Vito ETNA  
E p.c. **Sindaco di Gioia del Colle**  
Sig. Giovanni Mastrangelo

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Consiglio Comunale del 30.11.2020 – proposta di delibera n° 7 Legge regionale n.14 del 30 luglio 2009 e s.m.i. “*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale Regolamento per gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge regionale n. 14/09 e s.m.i.*” proposta emendamenti.

I sottoscritti Donato Massimo Colacicco, Donato Paradiso e Filomena Pavone, consiglieri comunali in carica, con la presente ai sensi dell’art. 85 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, propone i seguenti emendamenti, da votare singolarmente, alla proposta di delibera in oggetto:

#### **Emendamento 1: Oggetto della Delibera**

Il regolamento allegato alla Delibera in discussione riguarda sia l'art. 3 che l'art.4 della LR 14/2009, mentre l'oggetto della Delibera richiama forse la prima versione che è stata messa a conoscenza del Consiglio e che trattava esclusivamente dei provvedimenti riguardanti l'art.3 della LR 14/2009.

Si propone quindi di modificare l'Oggetto in “**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 30 LUGLIO 2009 E S.M.I. "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE". ART. 6, COMMA 2. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE**”

#### **Emendamento 2: Copertina**

Inserire la fonte della citazione: “*L’Amministrazione Comunale confida nel senso di collaborazione e di responsabilità dei tecnici, dei costruttori, nonché delle forze politiche sindacali e socio economiche per il rispetto delle norme in esso contenute*”, che è “Regolamento Edilizio del Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974”, fonte esplicitata correttamente nella citazione della stessa frase già presente nella Delibera di Giunta di approvazione della bozza del nuovo Regolamento Edilizio Comunale dell’Amministrazione Lucilla.

#### **Emendamento 3: Art. 7 Procedimento**

Specificare le motivazioni che hanno portato all'utilizzo del criterio di monetizzazione riportato al Comma 2.

“2. *Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 della regionale n.14/09, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione relativo ad un edificio residenziale ridotto al 60% per metro quadro di spazio per parcheggio da reperire. Tale somma deve essere vincolata*

*alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune”.*

Tale criterio va infatti a differenziarsi da quello citato dalla LR 14/2009 e ripreso dalla Delibera CC n.14 del 5/4/2017 vigente:

*“2. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee.”*

#### **Emendamento 4: Art. 7 Procedimento comma 1: lettera a)**

Alla fine, aggiungere il seguente periodo: *“Per gli interventi destinati a prima abitazione, il contributo di costruzione è ridotto del 25%”*

#### **Emendamento 5: Art. 10 Limiti di Applicazione**

Si propone di integrare il testo con le seguenti limitazioni previste dalla LR 14/2009 vigente e che invece risultano assenti nel Regolamento in discussione:

*g) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura.*

#### **Emendamento 6: Art. 10 Limiti di Applicazione**

Si propone di modificare, al comma 2 lettera a), le limitazioni proposte per le zone omogenee A2, ovvero zone di rispetto al Centro storico A1, mantenendo invariato quanto è previsto per tali zone dal Regolamento vigente come da Delibera CC n.14 del 5/4/2017 al Comma 2 lettera a):

*a) nelle zone omogenee A2 del vigente PRG è ammessa esclusivamente la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge Reg. n° 14/09 e s.m.i. L'ampliamento volumetrico deve essere arretrato in modo tale da non intersecare il piano ideale, inclinato a 45°, che parte dalla linea orizzontale di coronamento (costituito da cornice o da parapetto pieno) delle facciate dell'edificio esistente (vedi fig. 1).*

Eliminare tale raccomandazione, infatti, può generare il modificarsi dei profili delle facciate degli edifici storici adiacenti al nucleo più antico del nostro centro storico, ad esempio lungo gli assi di Corso Cavour o Corso Garibaldi. Riteniamo sia una decisione che inoltre mal si concilia con la dichiarata intenzione di questa Amministrazione di tutelare e valorizzare l'edilizia storica, vista anche l'adozione del Piano Colore.

Ricordiamo inoltre quanto prevedono per tale zona le attuali Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente:

*Art. 10 (Zona di rispetto al Centro Storico. Zona2)*

*Questa zona è costituita dalla fascia di abitazioni che circonda il contorno del Centro Storico. In tale zona si deve tendere a mantenere l'attuale assetto architettonico-ambientale; l'attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo (...).*

#### **Emendamento 7: art. 10 Limiti di Applicazione**

Si propone di eliminare integralmente il terzo punto riportato al comma 2 lettera f) sia per

gli Interventi di Ampliamento che per gli Interventi di demolizione e ricostruzione:  
“sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici non residenziali legittimi e/o regolarmente autorizzati **preesistenti alla data di adozione del vigente PRG (14/07/1972)** a condizione che (...)” fino al termine del punto.

Si propone l'eliminazione di questi punti non essendo possibile contemplare quanto preesistente all'adozione del vigente PRG, tanto meno questo sarebbe possibile solo per una zona territoriale, in quanto sarebbe una condizione non equa rispetto all'applicazione della Legge Regionale sull'intero territorio comunale.

#### **Emendamento 8: Art. 11 Distanze**

Si propone di correggere la lettera b) nel modo seguente:

b) in caso di ampliamento **consistente nella** trasformazione di vani tecnici, legittimamente realizzati e non computati ai fini urbanistici, è possibile derogare dalla verifica del rapporto 1/1 tra altezza edificio e larghezza strada si cui all'art.11 delle NTA vigenti.

#### **Emendamento 9: Art. 11 bis: RELAZIONE ANNUALE (L. R. art. 5 6 quater)**

Inserire il seguente articolo:

*“I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo stato di attuazione del presente regolamento all'interno del territorio comunale e lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni, in particolare, sull'impatto delle presenti norme sulla strumentazione urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza, efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità del patrimonio edilizio esistente.”*

***I Consiglieri Comunali***

**Donato Massimo Colacicco**

**Donato Paradiso**

**Filomena Pavone**